



**COMUNE DI
VAL MARA**

Confederazione svizzera
Cantone Ticino

Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti

1. gennaio 2023

Indice

1.	DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1:	Campo di applicazione	3
Art. 2:	Principi della gestione dei rifiuti.....	3
Art. 3:	Competenze	3
Art. 4:	Compiti del Comune	3
Art. 5:	Definizioni.....	4
Art. 6:	Obblighi dei detentori di rifiuti e/o produttori.....	4
Art. 7:	Eccezioni e modalità particolari di consegna.....	5
Art. 8:	Divieti.....	5
2.	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA.....	6
Art. 9:	Raccolta dei rifiuti urbani	6
Art. 10:	Utenti autorizzati	6
Art. 11:	Imballaggi, contenitori e esposizione.....	6
Art. 12:	Rifiuti esclusi dalla raccolta	7
Art. 13:	Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta	7
Art. 14:	Sospensione del servizio.....	8
3.	FINANZIAMENTO	8
Art. 15:	Principio.....	8
Art. 16:	Tassa base.....	8
Art. 17:	Tassa sul quantitativo.....	9
Art. 18:	Esigibilità.....	9
4.	DISPOSIZIONI FINALI.....	10
Art. 19:	Attuazione e misure d'esecuzione	10
Art. 20:	Rimedi giuridici.....	10
Art. 21:	Contravvenzioni	10
Art. 22:	Entrata in vigore e abrogazione.....	11

Il Consiglio comunale di Val Mara visto:

- L'art. 186 della Legge organica comunale (LOC) e art. 41-43 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC);
- La legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb), la legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb), e ogni altra norma o disposizione in concreto applicabili.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Campo di applicazione

- ¹ Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Val Mara nonché il relativo finanziamento.
- ² Il presente regolamento si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

Art. 2: Principi della gestione dei rifiuti

- ¹ La gestione dei rifiuti deve prendere in considerazione ogni misura utile per il loro riutilizzo, la riduzione e il riciclaggio. In particolare, occorre creare le condizioni quadro favorevoli per ridurre i rifiuti non riutilizzabili, per incrementare e ottimizzare la raccolta separata dei rifiuti che possono essere riciclati o di cui è auspicabile uno speciale smaltimento.
- ² Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.
- ³ La consegna dei rifiuti è obbligatoria per tutti coloro che ne producono e può avvenire unicamente nei luoghi e secondo le modalità stabilite dal Municipio.

Art. 3: Competenze

- ¹ L'attuazione del presente Regolamento compete al Municipio. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive, per il tramite di ordinanze specifiche.
- ² Il Municipio può affidare parzialmente o totalmente l'attuazione dei suoi compiti a privati.
- ³ In casi eccezionali, tramite Ordinanza, il Municipio può rifiutarsi di effettuare, tramite il proprio servizio, lo smaltimento di determinati rifiuti obbligando l'utente a provvedervi direttamente.

Art. 4: Compiti del Comune

- ¹ Il Comune organizza il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
- ² Promuove la separazione dei rifiuti, e organizza dei centri di consegna e separazione dei rifiuti urbani riciclabili.

- ³ Promuove la raccolta e la valorizzazione degli scarti vegetali, promuove il compostaggio individuale.
- ⁴ Organizza il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti presso l'ecocentro comunale.
- ⁵ Informa e coinvolge la popolazione sulle decisioni prese in merito alla gestione comunale dei rifiuti e sulle conseguenze del loro smaltimento illegale.
- ⁶ Provvede alla sistemazione e allo svuotamento regolare dei cestini per rifiuti specialmente in zone molto frequentate come piazze pubbliche, punti panoramici e aree di svago.
- ⁷ Verifica, annualmente, l'evoluzione dei costi con l'obiettivo di assicurare un grado di copertura del 100 % dei costi, richiamato l'art. 15 del presente Regolamento.
- ⁸ Il Comune, in collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e/o con le associazioni di categoria, promuove inoltre un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti.

Art. 5: Definizioni

- ¹ Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. In particolare, sono considerati tali:
 - a. i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
 - b. i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
 - c. le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.
- ² I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.
- ³ Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif)

Art. 6: Obblighi dei detentori di rifiuti e/o produttori

- ¹ I rifiuti per i quali il Comune organizza dei servizi di raccolta separata, devono essere separati a cura del detentore e/o produttore di rifiuti.
- ² I rifiuti solidi urbani devono essere consegnati al servizio di raccolta organizzato dal Comune.

- ³ I rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati presso l'ecocentro comunale.
- ⁴ Le raccolte separate devono essere consegnate al servizio di raccolta o nei centri di raccolta, secondo le modalità designate dal Municipio. Non possono essere mischiate tra di loro o con altri rifiuti.
- ⁵ I rifiuti compostabili devono essere, per quanto possibile, compostati dai detentori; gli scarti vegetali non compostati, ad eccezione degli scarti da cucina e le neofite invasive ai sensi dell'allegato 2 OEDA, devono essere consegnati secondo le direttive che emanerà il Municipio.
- ⁶ Un'azienda che produce rifiuti separati in quantità maggiore rispetto alle economie domestiche deve provvedere autonomamente al loro smaltimento o affidarne l'incarico a terzi. Il Comune va in precedenza informato.
- ⁷ I rifiuti industriali o aziendali (scarti di produzione) vanno smaltiti dai detentori a proprie spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti. Essi possono essere consegnati al servizio di raccolta o nei centri di raccolta del Comune soltanto previa autorizzazione del Municipio.
- ⁸ I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.
- ⁹ Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'Autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

Art. 7: Eccezioni e modalità particolari di consegna

- ¹ In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può avere una durata massima di un anno e può essere rinnovata.
- ² Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.
- ³ Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

Art. 8: Divieti

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a. immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni e nei corsi d'acqua;
- b. abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c. depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
- d. l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;

- e. Consegnare neofite invasive ai sensi dell'allegato 2 OEDA ai punti/centri di raccolta. È quindi vietato consegnarle assieme agli scarti vegetali.

2. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Art. 9: Raccolta dei rifiuti urbani

- ¹ Il Municipio organizza il servizio di raccolta e i punti/centri di raccolta mediante ordinanza. Nella stessa esso stabilisce segnatamente:
 - per quali rifiuti è previsto il servizio di raccolta e quali devono essere consegnati presso i punti/centri di raccolta;
 - le modalità, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti urbani.
- ² La raccolta è eseguita lungo le strade pubbliche ed eccezionalmente in quelle private, laddove puntualmente stabilito, tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le indicazioni emanate dal Municipio.
- ³ L'esposizione dei rifiuti raccolti lungo le strade o tramite contenitori deve avvenire di regola il mattino della raccolta o la sera precedente, secondo le direttive emanate dal Municipio.
- ⁴ Il Municipio definisce le ubicazioni dei contenitori di uso pubblico (anche su suolo privato), i cui costi di acquisto, posa, pulizia e manutenzione sono assunti dal Comune.
- ⁵ In casi particolari il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite.
- ⁶ Tutti i rifiuti che non possono essere raccolti nell'ambito dei servizi comunali devono essere smaltiti, da chi li produce, a proprie spese e in conformità con la legislazione vigente in materia.

Art. 10: Utenti autorizzati

- ¹ Il servizio di raccolta e i centri di raccolta sono a disposizione unicamente per gli utenti del Comune di Val Mara (residenti, persone fisiche e giuridiche per l'attività svolta sul territorio comunale). All'Ecocentro comunale possono essere consegnate raccolte separate o raccolti gli ingombranti provenienti da utenti di comuni vicini secondo accordi presi tra i rispettivi Comuni.
- ² I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite i servizi organizzati dal Comune.
- ³ La raccolta degli scarti vegetali è a disposizione solamente per il materiale proveniente dalle attività di giardinaggio (fogliame, rami, erba, ecc.). È fatto divieto ai giardinieri professionisti di scaricare materiale.

Art. 11: Imballaggi, contenitori e esposizione

- ¹ I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.
- ² Il Municipio stabilisce, tramite ordinanza, gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.

- ³ Per stabili abitativi con più di 4 appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali e alberghi, il Municipio può ordinare la posa di appositi contenitori per le varie tipologie di rifiuti che sono compatibili con il sistema di vuotatura dei contenitori pubblici. L'acquisto dei contenitori e la relativa manutenzione sono a carico dei privati.
- ⁴ I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.

Art. 12: Rifiuti esclusi dalla raccolta

- ¹ Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:
 - a. apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.)
 - b. apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
 - c. tubi e lampade fluorescenti, al neon, led e al mercurio;
 - d. veicoli da rottamare e le loro componenti;
 - e. rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
 - f. cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
 - g. sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
 - h. residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
 - i. materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
 - j. polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
 - k. fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
 - l. pneumatici;
 - m. scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
 - n. residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
 - o. veleni;
 - p. emulsioni e miscele bituminose;
 - q. pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
 - r. medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
 - s. carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.
- ² I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.
- ³ In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

Art. 13: Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

- ¹ I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.
- ² Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.

- ³ Il Municipio può organizzare la raccolta separata per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

Art. 14: Sospensione del servizio

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

3. FINANZIAMENTO

Art. 15: Principio

- ¹ Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.
- ² Esse si suddividono in tassa base (art. 16), tassa sul quantitativo (art.17)-
- ³ Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.
- ⁴ Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Art. 16: Tassa base

- ¹ La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:
- quelli amministrativi e del personale
 - di informazione e sensibilizzazione
 - di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate
 - di investimento
 - gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.
- ² Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.
- ³ Mediante ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA esclusa) entro i seguenti limiti:
- | | | | |
|---|-----------|--|--------------|
| a. economie domestiche: | | | |
| per abitazione | min | | max |
| 1 persona | CHF 50.00 | | CHF 120.00 |
| 2 o più persone e residenze secondarie | CHF 90.00 | | CHF 240.00 |
| b. persone giuridiche (o altri utenti): | CHF 70.00 | | CHF 1'500.00 |
| (commerci, uffici, ristorazione, ditte, fiduciarie, studi, artigiani, ecc.) | | | |
| c. Campeggi (per posto tenda) | CHF 10.00 | | CHF 80.00 |

- 4 Per le persone giuridiche l'ammontare della tassa è determinato in funzione dell'attività svolta, delle categorie di rifiuti prodotti nonché della quantità stimata degli stessi.
- 5 Per casi particolari rimane riservato l'esame puntuale da parte del Municipio che decide di volta in volta nei limiti dei capoversi 3 del presente articolo.

Art. 17: Tassa sul quantitativo

- 1 La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).
- 2 Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali o nel caso di utenti autorizzati con le fascette per i contenitori da 770/800 l. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante Ordinanza.
- 3 Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.
- 4 Alle persone con a carico bambini fino a 3 anni (2 anni e 365 giorni) e/o con problemi di incontinenza (con certificato medico) è fornito gratuitamente un adeguato numero di sacchi secondo le modalità stabilite dal Municipio.

Art. 18: Esigibilità

- 1 La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro rata temporis.
- 2 In generale tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.
- 3 Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

4. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19: Attuazione e misure d'esecuzione

- ¹ Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.
- ² Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROPSR).
- ³ Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.
- ⁴ Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.
- ⁵ Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.
- ⁶ Il Municipio informa la popolazione e gli utenti con avvisi agli albi, circolari, prospetti, manifesti, sito internet e ogni altro mezzo idoneo per conseguire gli scopi previsti dal presente Regolamento.
- ⁷ Per quanto non contemplato nel presente Regolamento fanno stato le disposizioni legislative federali e cantonali in materia.

Art. 20: Rimedi giuridici

- ¹ Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni dall'emissione e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.
- ² Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 21: Contravvenzioni

- ¹ Conformemente all'art. 145 LOC il Municipio punisce con la multa sino a fr. 10'000.00 le infrazioni al presente Regolamento, alle relative Ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata. Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.
- ² Sono riservate eventuali azioni per il risarcimento dei danni, oltre che la segnalazione ai servizi cantonali competenti.

Art. 22: Entrata in vigore e abrogazione

- ¹ Il presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2023, previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.
- ² Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:
 - I. "Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti" del 1°gennaio 2019 del Comune di Maroggia
 - II. "Regolamento per la gestione dei rifiuti del comune di Melano" del 1°gennaio 2018
 - III. "Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti" del 1°gennaio 2020 del Comune di Rovio

Adottato dal Consiglio comunale il 19 dicembre 2022
Approvato dal Consiglio di Stato il 27 febbraio 2023